

Errori sanitari e risarcimenti la legge Gelli per la tutela i medici

IL DIBATTITO

Sempre più spesso si sente parlare di medicina difensiva e di medici «sotto attacco» per presunti errori e relative richieste di risarcimento. Per le cause intentate la Campania è tra le regioni in prima linea, il che ha innescato più di una polemica tra i camici bianchi e gli avvocati, sempre più spregiudicati nel proporre pubblicità che invitano i pazienti a cercare una rivalse. I dati, a guardarsi con attenzione, dicono poi che al numero di cause in aumento non corrispondono altrettante condanne, anzi. Spesso si scopre che il medico non aveva alcuna responsabilità. Tuttavia il sistema continua a gravare sulle casse pubbliche, sottraendo risorse al Sistema Sanitario Nazionale.

IL MEETING

Temi di grandissima attualità, al centro del XXII NephroCare Annual Meeting che si è svolto ieri a Napoli al Teatro Mediterraneo nella Mostra d'Oltremare. A cinque anni dalla Legge Balduzzi che, per arginare la medicina difensiva, impose un'interpretazione complicata della colpa medica, è oggi realtà la Legge sulla Responsabilità Sanitaria promossa da Federico Gelli. La legge riguarda tutto il personale sanitario (medici e infermieri) e tutti gli esercenti servizi sanitari (Ospedali e Università) tenuti a rispondere della sicurezza delle cure e della persona assistita. «Si attribuisce al difensore civico la funzione di garante del diritto alla salute interpellabile direttamente dai pazienti e si istituiscono i centri regionali per la gestione del rischio sanitario che raccolgono i dati delle strutture sugli errori e li convogliano all'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all'Agenas», spiega Attilio Di Benedetto Direttore Medico di NephroCare Italia. «La legge Gelli aggiunge - sancisce che non è citabile per colpa in via penale il

IL CONVEGNO

Il dottor Attilio Di Benedetto e una salata operatoria

sanitario se chiede il consenso informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida che vanno fissate da un organismo partecipato da Agenas, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia del Farmaco, Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e FNOM-CeO con il contributo delle Socie-

tà Scientifiche».

LA NORMATIVA

Di fatto la Legge Gelli introduce nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. In caso "infausto" il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose (gravi) solo se, operando con imperizia, non ha seguito le raccomandazioni previste da li-

nee guida. Il giudice può valutare se nel caso concreto vi siano eccezioni dovute a "rilevanti specificità". La legge sancisce che la responsabilità civile del Sanitario che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è extracontrattuale: è il paziente a dover provare (entro 5 anni) che il danno l'ha fatto il sanitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

